



Regione Lombardia

DECRETO N. 12591

Del 23/10/2020

Identificativo Atto n. 4628

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DEL CINGHIALE IN CACCIA COLLETTIVA (BRACCATA/GIRATA) NEL COMPRESORIO ALPINO CA4 BASSA VALLE CAMONICA (BS) E CA5 SEBINO (BS)-STAGIONE VENATORIA 2020/2021-L.R. N. 26 DEL 16.08.1993.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA - BRESCIA.

Vista la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 - n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n.7 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015 n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'art. 3 della l.r. 32/2015;

Viste altresì:

- la legge 11.2.1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la legge regionale 16.08.1993 n. 26, "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "Calendario venatorio regionale";
- il regolamento regionale 4.08.2003 n. 16 - capo IV ; *Esercizio venatorio in Zona Alpi*;
- la legge regionale 17.7.2017 n. 19 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti" in cui, tra l'altro, è prevista la possibilità di gestire il cinghiale tramite il prelievo venatorio in braccata nelle aree idonee alla presenza della specie;
- la DGR XI/273 del 28.06.2018 in cui vengono definite le zone idonee alla specie cinghiale;
- la deliberazione di giunta regionale n. XI/1019 del 17/12/2018 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3 comma 1, della legge regionale 19/2017 "Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";
- la deliberazione n. XI/1761 del 17/06/2019 "Modifiche ed integrazioni alla DGR XI/1019 del 17/12/18 "Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia-Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017



Regione Lombardia

"Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

- l'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 626 dell'8.03.2016 "*disposizioni tecniche per l'attuazione dei monitoraggi faunistici e nuove schede di censimento*";
- le Norme Tecniche di Attuazione del predetto Piano che, all'art 11, prevede che i piani di abbattimento per la fauna stanziale, proposti dai comprensori alpini di caccia dovranno essere concordati con l'Ente gestore prima dell'approvazione della Provincia;
- il decreto della direzione generale Sanità della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "*Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica*";

Considerato che:

- *la legge regionale 2.08.2004 n. 17, "Calendario venatorio regionale" all'articolo 3 comma 5 in dispone che "Dal 1° ottobre al 31 dicembre è consentita la caccia al cinghiale, con facoltà per le province di posticipare il periodo dal 1° novembre al 31 gennaio."*
- *l'articolo 9 della legge 19/2017 recita: "I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3;*
- *la D.G.R. 28 luglio 2020 n. XI/3425 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2020/2021" in cui, tra l'altro, viene previsto che il Dirigente competente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, approvi con proprio decreto, le disposizioni inerenti l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale e alla tipica fauna alpina, nonché le disposizioni inerenti gli eventuali piani di prelievo di altre specie stanziali;*

Dato atto che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Direzione Generale Agricoltura con nota del 13/03/2020 Prot. M1.2020.0060439 ha disposto:

- la sospensione dei censimenti primaverili della fauna selvatica, compresi quelli relativi alla specie cinghiale;
- la possibilità di utilizzare le serie storiche nonché i dati del prelievo conseguiti nella stagione venatoria 2019/2020 come base per il calcolo dei piani di prelievo per la stagione venatoria corrente, riprendendo quanto indicato nella nota tecnica pubblicata da ISPRA sul proprio sito internet in data 12 marzo 2020;

Considerato, altresì, che sono pervenute dal Comprensorio alpino di Caccia di Brescia n.



Regione Lombardia

4 – Bassa Valle Camonica (di seguito CA4) e dal n. 5 – Sebino (di seguito CA5) gli interventi annuali di prelievo del cinghiale (di seguito IAPC), in atti;

Atteso che:

- risultano vigenti i Progetti Pluriennali di Gestione del Cinghiale (PPGC) del CA4 e del CA5 , redatti ai sensi della DGR n. XI/1019 del 17/12/2018 e approvati rispettivamente con decreto n. 7178 in data 19/06/2020 e con decreto 7273 del 23/06/2020;
- che nello IAPC del CA4, ai fini della definizione del prelievo, si è fatto riferimento ai censimenti, vidimati dalla polizia provinciale, eseguiti dopo l'allentamento delle misure Covid, ai capi abbattuti negli anni precedenti e agli obiettivi di gestione, chiedendo un piano di 12 cinghiali (pari al 75% dei capi censiti) di cui 8 concessi in caccia collettiva e 4 in selezione;
- che nello IAPC del CA5, sulla base degli obiettivi gestionali e in considerazione del fatto che la specie è in espansione, viene richiesto un piano di 35 capi;

Preso atto che

- per il CA4 la caccia collettiva, come meglio specificato al punto 4.2 dello IAPC, viene svolta all'interno di 2 dei 4 settori individuati nell'approvato PPGC sopra richiamato, in particolare nei settori 2 e 3 a partire da domenica 1/11/2020 a sabato 30/01/2020, fatto salvo la zona A in cui la caccia collettiva si conclude il 30/11/2020;
- per il CA5 la caccia collettiva viene svolta in tutto il comprensorio a partire da sabato 7 novembre fino al 31 dicembre come comunicato in data 10.10.2020;

Tenuto conto dell'esito positivo dell'istruttoria in atti e degli obiettivi di gestione della specie cinghiale all'interno della SubUdg F2 – Bassa Valle Camonica e della subUdG F3 – Sebino;

Ritenuto, pertanto di autorizzare per la stagione venatoria 2020/2021 la caccia collettiva in braccata o girata, autorizzando nel CA4 il prelievo di 8 capi e nel CA5 il prelievo di 35 capi;

Dato atto che

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;



Regione Lombardia

- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria per la caccia collettiva alla specie cinghiale, prevista dal presente provvedimento per il giorno 1 novembre 2020 per il CA4 e per il giorno 7 novembre 2020 per il CA5;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare: la D.G.R. n. 993 dell'11 dicembre 2018 "X Provvedimento organizzativo 2018", con la quale è stato affidato a Claretti Franco l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Brescia; la D.G.R. n. 2144 del 16/09/2019 "VIII provvedimento organizzativo 2019" di proroga dello stesso e da ultimo la D.G.R. n. 3260 del 16/06/2020 "VIII Provvedimento Organizzativo 2020" con la quale è stato conferito a Claretti Franco l'incarico ad interim per la medesima Struttura;

DECRETA

1. di autorizzare per la stagione venatoria 2020/2021 la caccia collettiva al cinghiale, secondo le modalità della battuta o della braccata, nei Comprensori alpini di Caccia di Brescia n. 4 Bassa Valle Camonica (BS) e n. 5 Sebino (BS), secondo le quantità, i periodi e le modalità di seguito indicate:

COMPENSORIO	CAPI PRELEVABILI	PERIODO E GIORNATE DI CACCIA	SQUADRE AUTORIZZATE
CA4	8	Dal 1.11.2020 al 30.01.2021 zona A dal 1.11.2020 al 30/11/2020 sabato e domenica	Valcamonec (ex Z8S1)
CA5	35	Dal 7.11.2020 al 31.01.2021 sabato e domenica	Z5S1

2. di disporre lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia, con particolare riferimento al punto 4.4.1 della D.G.R. 1019/2018;
3. di disporre altresì che:
- sarà cura del Comitato di Gestione competente per territorio comunicare alla Polizia Provinciale l'ubicazione della cassetta per la segnalazione



Regione Lombardia

dell'uscita o di concordare con la stessa eventuali diverse modalità di segnalazione delle uscite della squadra;

- in considerazione dei gravi danni che il cinghiale può provocare alle produzioni agricole, laddove a seguito delle attività di prelievo risulti una presenza maggiore dello stesso, il presente piano di abbattimento potrà essere integrato con apposito decreto della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia, previa richiesta del Comitato di Gestione competente per territorio, che indichi anche una stima della specie condivisa con la Polizia Provinciale;
 - ai sensi del punto 4.7 della D.G.R. n. 1019/2018 e del decreto della DG Sanità citato in premessa, al fine di ottenere un monitoraggio della situazione sanitaria della popolazione dei cinghiali presenti sul territorio bresciano, il responsabile della squadra provveda a conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia 60 grammi di muscolo (pilastrini del diaframma o massetere) per l'esame di ricerca della *Trichinella* spp, una provetta contenente 10 ml di sangue, per l'esecuzione degli esami sierologici e, ove possibile, ectoparassiti (se presenti) e la corata completa (cuore, polmoni, fegato, milza), pacchetto/tratto intestinale e organi genitali, accompagnando i campioni con apposito modulo;
4. di dare atto che il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il responsabile di squadra deve fornire tempestiva comunicazione dei prelievi al Comitato di gestione territorialmente interessato che rende nota la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca Regionale e alla Polizia Provinciale;
 6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comprensori interessati e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;
 7. di trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente all'elenco dei componenti della squadra autorizzata, comunicata dal Comitato di Gestione interessato, alla Polizia Provinciale e al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia.
 8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 9. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/013;

IL DIRIGENTE



Regione Lombardia

FRANCO CLARETTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge